



SOCIETA' SVIZZERA IMPRESARI COSTRUTTORI (SSIC)

ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI BRILLAMENTO (ASB)

**ASSOCIAZIONE SVIZZERA PER L'ISTRUZIONE AI PERMESSI
D'ESPLOSIVI (SAFAS)**

**Regolamento d'esame
per il permesso di brillamento**

- **A**
- **B**
- **C**
- **Brillamenti di grossi fori di mina (GR)**
- **Brillamenti di metalli (ME)**
- **Distruzione di esplosivi (VE)**

Edizione 2006

REGOLAMENTO D'ESAME

1	Disposizioni generali	Pagina 3
2	Organizzazione	Pagina 3
3	Pubblicazione, iscrizione, ammissioni, tassa d'iscrizione	Pagina 6
4	Svolgimento degli esami	Pagina 8
5	Materie d'esame e requisiti per i permessi A, B e C	Pagina 9
6	Valutazione ed assegnazione delle note	Pagina 11
7	Superamento e ripetizione dell'esame	Pagina 12
8	Permesso di brillamento e procedure	Pagina 13
9	Copertura dei costi d'esame	Pagina 14
10	Disposizioni finali	Pagina 14
	Allegato Brillamenti speciali GR, ME e VE	Pagina 16

Visto l'art. 14 della Legge Federale sugli Esplosivi (LEspl) del 25 marzo 1977 e l'art. 62 della relativa Ordinanza (OEspl) del 27 novembre 2000, gli organi responsabili rilasciano secondo l'art. 1 il seguente regolamento:

1 Disposizioni generali

Alfine di semplificare la formulazione linguistica, il testo di regolamento menziona solo la forma maschile, quella femminile è sottintesa.

Art. 1 Organi responsabili

1.1 Le associazioni od organizzatori d'esami seguenti costituiscono gli organi responsabili degli esami in vista al rilascio del permesso di brillamento A, B, C, brillamenti per grossi fori di mina (GR), brillamenti di metalli (ME) e la distruzione d'esplosivi (VE):

- Società Svizzera Impresari Costruttori SSIC
- Associazione Svizzera di Brillamento ASB
- L'Associazione Svizzera per l'Istruzione ai Permessi d' Esplosivi SAFAS

1.2 Gli organi sopracitati sono responsabili per gli esami in tutta la Svizzera.

Art. 2 Scopo degli esami

Agli esami il candidato deve dimostrare di possedere le attitudini necessarie ed aver acquisito le relative conoscenze per eseguire i brillamenti ai sensi della LEspl e secondo le regole riconosciute dell'arte.

2 Organizzazione

Art. 3 Circondari d'esame

Per lo svolgimento degli esami sono costituiti i seguenti circondari:

Per la SSIC

- Circondario I per i candidati di lingua francese
- Circondario II per i candidati di lingua tedesca
- Circondario III per i candidati di lingua italiana

Per ASB

- Circondario IV per i candidati di tutta la Svizzera

Per SAFAS

- Circondario V per i candidati di tutta la Svizzera

Art. 4 Organi

Per lo svolgimento degli esami sono costituiti i seguenti organi:

- una Commissione di Brillamenti (CB)
- una Commissione di Circondario (CC) per ogni circondario.

Art. 5 Composizione degli organi

5.1 Commissione di Brillamento

La Commissione di Brillamento è composta di:

- 6 rappresentanti della SSIC
- 4 rappresentanti dell'ASB
- 4 rappresentanti della SAFAS
- 1 rappresentante della SUVA
- 1 rappresentante dell'Ufficio Federale della Formazione Professionale e della Tecnologia (UFFT), autorità di sorveglianza con voce consultiva.

I presidenti delle Commissioni di Circondario fanno parte della Commissione di Brillamento. Le associazioni responsabili e gli organizzatori di esami assicurano, a turno e per 4 anni, la presidenza ed il segretariato.

La Commissione di Brillamento elegge un vice presidente.

Il rappresentante dell'UFFT è regolarmente invitato alla seduta della Commissione di Brillamento.

5.2 Commissioni di Circondario

Ogni Commissione di Circondario è composta di:

- 5 – 8 rappresentanti degli organi responsabili (se necessario un numero equivalente di supplenti) .
- 1 rappresentante della SUVA
- 1 rappresentante dell'UFFT (autorità di sorveglianza con voce consultiva)

I membri degli organi responsabili sono designati in maniera autonoma dalle associazioni responsabili e dagli organizzatori di esami.

5.3 Le CB e CC sono le stesse previste dal regolamento di formazione A, B, C, GR, ME, VE.

Art. 6 Compiti degli organi

6.1 La Commissione di Brillamento (CB)

- emana le disposizioni d'esecuzione relative agli esami;
- fissa le direttive per la coordinazione fra i 5 circondari;
- approva i rapporti annuali sugli esami dei diversi circondari;
- presenta alle associazioni responsabili e agli organizzatori di esami una domanda per il rilascio e la revisione del regolamento d'esame;
- elabora e rivede la guida secondo i regolamenti d'esame¹;
- assicura il contatto con le autorità;
- procede al riconoscimento d'altri permessi;

¹ La guida è da richiedere al segretariato delle Commissioni di Circondario

- consegna le istruzioni necessarie e controlla che la documentazione relativa agli esami sia conforme alle regole riconosciute dalla tecnica di brillamento.

6.2 Le Commissioni di Circondario

- prendono atto delle iscrizioni agli esami;
- assicurano lo svolgimento degli esami;
- fissano il programma degli esami;
- informano i candidati e l'UFFT sul programma degli esami;
- allestiscono i temi d'esame secondo le direttive della Commissione di Brillamento;
- garantiscono la logistica per lo svolgimento degli esami;
- decidono sulle ammissioni agli esami o sulle eventuali esclusioni dagli stessi;
- decidono sul rilascio dei permessi di brillamento;
- comunicano ai candidati i risultati degli esami;
- esaminano istanze e ricorsi;
- richiedono i permessi di brillamento all'UFFT;
- applicano le sanzioni disciplinari secondo l'art. 17 del presente regolamento;
- garantiscono la visione degli atti;
- redigono annualmente un rapporto destinato alla Commissione di Brillamento;
- ricordano ai candidati l'obbligo di essere assicurato contro il rischio d'infortuni;
- nominano gli esperti e li ingaggiano;
- conservano gli atti d'esame per almeno 1 anno.

Le Commissioni di Circondario possono delegare alcuni compiti al direttore d'esame, ai propri membri, ai direttori tecnico o al segretariato.

Art. 7 Condizioni e procedura d'ammissione

7.1 I membri e i sostituti delle due commissioni (CB e CC) sono eletti dalle associazioni responsabili e dagli organizzatori di esami per un mandato di 4 anni. I membri della Commissione di Brillamento sono degli esperti del settore di brillamento e devono possedere almeno un permesso di brillamento C.

7.2 I membri della Commissione di Circondario devono possedere almeno un permesso di brillamento B, possedere una provata esperienza ed un'adeguata formazione. La Commissione di Brillamento decide in caso di riconoscimenti d'altri permessi nonché sull'eccezioni.

7.3 Gli esperti d'esame sono tecnici con un'adeguata esperienza e formazione.

7.4 I membri delle due commissioni possono restare in carica per un periodo massimo di 12 anni e fino al raggiungimento del 65 esimo anno d'età. La Commissione di Brillamento può decidere su eventuali eccezioni. La limitazione a 65 anni per i coinvolti alle attività degli esami rimane comunque inderogabile.

7.5 I necessari esperti d'esame sono scelti per ogni singola sessione. Essi possono essere incaricati per 12 sessioni consecutive. La Commissione di Brillamento può decidere su eventuali eccezioni. La limitazione a 65 anni per i coinvolti alle attività degli esami rimane comunque inderogabile.

Art. 8 Quorum

8.1 La validità delle decisioni delle commissioni è garantita con la presenza di almeno la metà dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti, il voto del presidente è determinante.

8.2 In caso d'indisponibilità, il presidente è rimpiazzato dal suo vice.

Art. 9 Segretariati

9.1 Il segretariato della Commissione di Brillamento è garantito dall'associazione o dall'organizzatore di esami che ne detiene la presidenza. Esso si occupa delle questioni amministrative e s'incarica della gestione della corrispondenza della Commissione di Brillamento.

9.2 Le questioni amministrative concernenti lo svolgimento degli esami sono affidate ai segretariati delle Commissioni di Circondario. Questi sono costituiti dalle associazioni e dagli organizzatori degli esami.

Art. 10 Pubblicità, sorveglianza

10.1 Gli esami soggiacciono alla sorveglianza dell'UFFT. Essi non sono pubblici. In casi particolari la commissione di circondario può derogare tale condizione. Le date degli esami e della conferenza note sono da concordare con il rappresentante dell'UFFT.

10.2 L'UFFT deve disporre prima dell'inizio degli esami di

- programma degli esami,
- lista dei candidati e degli esperti,
- luogo e data degli esami,
- temi d'esame.

3 Pubblicazione, iscrizione, ammissione, tassa d'iscrizione

Art. 11 Pubblicazione

11.1 Gli esami sono pubblicati nei programmi corsi e/o nelle pubblicazioni ufficiali delle associazioni e dagli organizzatori degli esami.

11.2 Tale pubblicazione deve contenere almeno le date degli esami, il tipo di permesso ottenibile, le tasse d'iscrizione, l'indirizzo per iscriversi e il termine d'iscrizione.

Art. 12 Iscrizione

12.1 L'iscrizione deve avvenire per mezzo dei formulari ufficiali, debitamente e totalmente compilati, inviati al segretariato della commissione di circondario in questione. L'ultimo termine utile per le iscrizioni è fissato di regola 4 settimane prima dell'inizio degli esami. A tali iscrizioni bisogna allegare:

- attestato della polizia (v. art. 13 let. b). Lo stesso ha validità massima di 1 anno.
- delle indicazioni concernenti una comprovata pratica professionale, nonché a corsi già frequentati (copie degli attestati di frequenza).
- copie di permessi già ottenuti .

12.2 I dati inerenti le iscrizioni dei candidati rimangono a disposizione della Commissione di Circondario e trattati in maniera confidenziale.

12.3 Se il numero dei candidati supera i posti disponibili, le iscrizioni saranno prese in considerazione secondo le date di inoltro. I candidati in esubero possono iscriversi ad una successiva sessione di esami.

12.4 Se per una ragione di insufficienza di candidati, una sessione di esami è annullata, le tasse sono rimborsate. I partecipanti già iscritti dovranno essere informati per tempo su tale annullamento.

Art. 13 Ammissione

13.1 Agli esami è ammesso il candidato che

- a) è maggiorenne;
- b) è degno di fiducia, e che fornisce un attestato secondo art. 55 OEspl;
- c) paga, nei termini previsti, la tassa degli esami;
- d) può dimostrare di possedere un'adeguata esperienza o formazione:
 - i) **per permesso B:** Una formazione o un'esperienza della durata di almeno un anno nel campo delle costruzioni, della selvicoltura o dell'agricoltura.
 - ii) **per permesso C:** Una formazione o un'esperienza della durata di almeno tre anni nel campo delle costruzioni, della selvicoltura o dell'agricoltura.

Su richiesta della Commissione di Circondario, la Commissione di Brillamento può concedere delle eccezioni per quanto riguarda la lett. d.

13.2 La decisione di ammissione o meno agli esami è comunicata ai candidati in forma scritta. In caso di decisione negativa, la stessa deve menzionare le motivazioni, la possibilità di ricorso, l'autorità e i relativi termini per l'inoltro di tale ricorso.

13.3 Prima dell'inizio degli esami il candidato deve poter dimostrare la propria identità per mezzo di un documento ufficiale corredato da fotografia.

Art. 14 Tassa d'iscrizione

14.1 Dopo aver ricevuto conferma dell'ammissione agli esami, il candidato versa la tassa d'iscrizione. La stessa, il cui importo deve essere giustificabile, è fissata in funzione del tipo di esame da sostenere nonché dalla durata dello stesso.

14.2 In caso di ripetizione dell'esame deve essere versata l'intera tassa.

14.3 Al candidato che si ritira entro i termini fissati (art. 16.1) o, con giustificate motivazioni, dopo la decisione d'ammissione, è rimborsata l'intera tassa dedotti i costi fin a quel momento sopportati.

14.4 Colui che non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.

14.5 Le spese di viaggio, di vitto, di alloggio come qualsiasi altre spese personali sostenute durante gli esami, sono a carico del candidato.

14.6 Per le spese di stampa e registrazione del permesso l'UFFT preleva una tassa. La stessa è a carico del candidato.

4 Svolgimento degli esami

Art. 15 Svolgimento e convocazione

15.1 Ogni candidato ha il diritto di essere esaminato in una delle tre lingue nazionali (italiano, tedesco, francese).

15.2 La convocazione deve essere inoltrata almeno 14 giorni prima dell'inizio degli esami e deve contenere indicazioni concernenti:

- il luogo degli esami;
- l'ora degli esami;
- il programma degli esami e i mezzi ausiliari a sua disposizione;
- la lista degli esperti.

15.3 Qualsiasi ricusa di un esperto deve pervenire in forma scritta e motivata, al direttore degli esami almeno 5 giorni prima dell'inizio degli stessi. Egli decide in maniera definitiva ed inappellabile sulle misure da intraprendere.

Art. 16 Ritiro

16.1 Il candidato può ritirare la sua iscrizione fino a 14 giorni dall'inizio degli esami.

16.2 Passato questo termine, il ritiro deve essere giustificato con ragioni valide. Sono considerate ragioni valide:

- servizio militare o protezione civile non previsti;
- malattia, infortunio o maternità;
- decesso in famiglia.

16.3 Il ritiro deve essere comunicato al più presto, in forma scritta, al direttore degli esami.

Art. 17 Allontanamento

17.1 E' allontanato dagli esami chi

- utilizza un mezzo ausiliario non autorizzato;
- infrange gravemente la disciplina degli esami;
- tenta di ingannare gli esperti.

17.2 È la Commissione di Circondario che decide sull'allontanamento di un candidato dagli esami. Fin al momento che la decisione formale non è stata resa nota, il candidato ha diritto di continuare gli esami sotto riserva, a condizione che non ne risulti un rischio dal punto di vista della sicurezza.

Art. 18 Sorveglianza degli esami, esperti

18.1 Gli esami sono condotti dal presidente o da un membro della Commissione di Circondario. Ad ogni sessione d'esame sono presenti almeno due membri.

18.2 Almeno una persona tecnicamente competente segue gli interi lavori d'esame. Essa consegna per iscritto le sue osservazioni.

18.3 Ad ogni esame orale e pratico sono presenti almeno due esperti per valutare le prestazioni fornite.

18.4 Almeno due esperti valutano gli esami scritti e procedono ad una valutazione comune.

18.5 L'esperto ha l'obbligo di ricusarsi se è un parente prossimo di un candidato, se è gerarchicamente un suo superiore e se è un suo collega di lavoro.

5 Materie d'esame e requisiti per i permessi A, B e C

(Le materie d'esame e le esigenze per i permessi GR, ME e VE sono regolati dall'allegato al presente regolamento.)

Art. 19 Materie d'esame

19.1 Gli esami vertono sulle seguenti materie:

Esame A:
materie da 1 a 6.

Esame B:
materie da 1 a 10. Per candidati già in possesso di un permesso A materie da 7 a 10.

Esame C:
materie da 1 a 13. Per candidati già in possesso di un permesso A materie da 7 a 13. Per candidati già in possesso di un permesso B materie da 11 a 13.

Le singole materie sono definite in contenuto e tempi nel seguente modo:

Materia d'esame	Materie d'insegnamento		Ore			
			scritto	orale	pratico	Totale
1	1 + 2	Prescrizione legali	1.25			1.25
2	3 + 4	Materiali da brillare, esplosivi usuali		0.25		0.25
3	5	Mezzi d'innescio		0.50		0.50
4	6 + 7	Sistemi d'innescio A / Tecniche di brillamento			1.50	1.50
5	8	Effetti sulle adiacenze	0.50			0.50
6	9	Doveri inerenti la sicurezza A	0.25	0.25		0.50
Totale permesso A			2.00	1.00	1.50	4.50
7	10	Tecnica di brillamento / piano di brillamento B	1.75	0.50		2.25
8	10	Lavoro pratico secondo un piano di brillamento C			0.75	0.75
9	11	Sistema d'innescio B		0.25		0.25
10	12	Doveri inerenti la sicurezza B		0.25		0.25
Totale supplemento B			1.75	1.00	0.75	3.50
Totale permesso B						8.00
11	13 + 16	Tecnica di brillamento / piano di brillamento C	5.00	0.25		5.25
12	14	Sistemi d'innescio C		0.25		0.25
13	15	Doveri inerenti la sicurezza C		0.50		0.50
Totale supplemento C			5.00	1.00		6.00
Totale permesso C						14.00

19.2 La Commissione di Brillamento può suddividere ogni materia in posizioni e sotto posizioni, e decidere per la ponderazione da attribuire ad ognuna di esse.

Art. 20 Materie d'esame

20.1 La materia su cui vertono gli esami rappresenta sempre solo una scelta tra le possibili materie. La guida metodica² relativa al regolamento di formazione risp. d'esame informa i candidati sulle esigenze minime da soddisfare agli esami.

20.2 La Commissione di Brillamento attualizza ad intervalli regolari la guida metodica. In caso di importanti modifiche, essa deve interpellare il comitato d'esperti sugli esplosivi (CESP) per approvazione.

6 Valutazione e assegnazione delle note

Art. 21 Valutazione

21.1 La valutazione delle singole posizioni e delle eventuali sotto posizioni avviene mediante un sistema a punti. La Commissione di Brillamento determina il punteggio massimo raggiungibile e l'assegnazione delle note avviene secondo art. 22.2.

21.2 Le prove scritte, orali e pratiche hanno per ogni materia ponderazione 1.

21.3 La nota di materia è calcolata sulla media delle note di posizione, arrotondata ad un decimale. Se il sistema d'apprezzamento permette di ottenere direttamente la nota di materia senza avere note di posizione, la stessa si ottiene secondo art. 22.2.

21.4 La nota complessiva è la media delle note di materia. Essa è arrotondata al primo decimale secondo la regola che se la seconda cifra dopo la virgola raggiunge almeno il valore 5, l'arrotondamento avviene per eccesso; se il valore è inferiore o uguale a 4 lo stesso avviene per difetto.

Art. 22 Assegnazione delle note

22.1 I risultati sono valutati con le note da 1 a 6. Le note superiori o uguali a 4 indicano prestazioni sufficienti. Note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti. Per le note intermedie sono ammessi solo i mezzi punti.

22.2 Per la graduatoria delle note vale la seguente scala

Nota	Qualità delle prestazione
6	Qualitativamente e quantitativamente ottimo
5	Buono, corrispondente alle esigenze
4	Corrispondente alle esigenze minime
3	Carente, incompleto
2	Molto carente
1	Inutilizzabile o non eseguito

² La guida metodica è da richiedere al segretariato delle Commissioni di Circondario

Art. 23 Conferenza note e attestato d'esame

23.1 Entro un termine di un mese dalla fine degli esami, la Commissione di Circondario convoca una conferenza note per decidere sul rilascio o meno dei permessi di brillamento. A questa riunione è invitato un rappresentante dell'UFFT.

23.2 Al momento della decisione sul rilascio del permesso di brillamento, un parente prossimo del candidato, gerarchicamente un suo superiore e/o un suo collega di lavoro deve astenersi.

23.3 La Commissione di Circondario redige per ogni candidato un attestato d'esame, firmato dal presidente della CC e dal direttore degli esami; in caso di cumulo delle cariche la seconda firma è di un ulteriore membro della CC. Esso deve almeno contenere le seguenti informazioni:

- le note delle differenti materie;
- la menzione promosso o non promosso;
- le vie legali in caso di ricorso.

7 Superamento e ripetizione dell'esame

Art. 24 Condizioni per il superamento degli esami

24.1 Gli esami A sono superati se la nota globale e la nota della materia 1 raggiungono almeno il valore 4.0, se al massimo una nota di materia ha il valore tra il 3.0 e il 3.9 e se nessuna nota di materie è inferiore al 3.0.

24.2 Gli esami B sono superati se la nota globale e la nota della materia 1 e 10 raggiungono almeno il valore 4.0, se al massimo una nota di materia ha il valore tra il 3.0 e il 3.9 e se nessuna nota di materie è inferiore al valore 3.0. Per i candidati già in possesso del permesso A, nessuna nota di materia deve essere inferiore al valore 4.0.

24.3 Gli esami C sono superati se la nota globale e la nota della materia 1, 10 e 13 raggiungono almeno il valore 4.0, se al massimo due note di materia hanno un valore tra il 3.0 e il 3.9 e se nessuna nota di materie è inferiore al valore 3.0. Per i candidati già in possesso del permesso B, nessuna nota di materia deve essere inferiore al valore 4.0.

24.4 Le condizioni particolari per il superamento degli esami dei permessi GR, ME e VE sono descritte nell'allegato al presente regolamento.

24.5 L'esame è da considerare in ogni caso non superato se il candidato

- non si ritira per tempo;
- senza valide giustificazioni non si presenta;
- senza valide giustificazioni si ritira a sessione iniziata;
- se è allontanato dagli esami.

Le prestazioni fornite fino al momento del ritiro non sono valutate.

Art. 25 Ripetizione degli esami

25.1 Nel caso di un non superamento degli esami, gli stessi possono essere ripetuti al massimo 2 volte.

25.2 La ripetizione degli esami verte su tutte le materie.

25.3 Restano valide le condizioni d'ammissione ed iscrizione valide per il primo esame.

8 Permesso di brillamento e procedure

Art. 26 Permesso d'esplosivi e pubblicazione

26.1 Chi ha superato l'esame riceve per principio un permesso con la menzione relativa all'esame sostenuto ossia, A, B, C, GR, ME o VE. I permessi sono rilasciati dall'UFFT, sono firmati da un suo rappresentante e dal presidente della Commissione di Circondario.

26.2 La menzione A abilita a eseguire in modo indipendente brillamenti ordinari con scarso rischio di danni, rispettando le seguenti limitazioni:

- a) per brillamento possono essere utilizzati al massimo 5 kg di materia esplosiva.
- b) in caso d'innescio pirotecnico, per brillamento è consentita al massimo una miccia di sicurezza.

26.3 La menzione B abilita a eseguire brillamenti ordinari con medio rischio di danni, rispettando le seguenti limitazioni:

- a) con fino a 25 kg di materia esplosiva per brillamento, in modo indipendente;
- b) con quantità superiori di materia esplosiva, secondo le necessarie istruzioni scritte (piano di brillamento) di una persona con menzione C e sotto la sua sorveglianza.

26.4 La menzione C abilita:

- a) pianificare ed eseguire in modo indipendente brillamenti ordinari con medio rischio di danni;
- b) pianificare, secondo le istruzioni scritte (documentazione relativa al progetto) di un esperto qualificato, brillamenti ordinari con elevato rischio di danni ed eseguirli sotto la sua sorveglianza.

26.5 Le abilitazioni per i permessi GR, ME e VE sono fissate nell'allegato a questo regolamento.

26.6 L'UFFT iscrive i nominativi dei titolari dei permessi di brillamento in un registro accessibile al pubblico e invia tale lista all'Ufficio centrale per la repressione dei reati commessi con esplosivi e agli Uffici cantonali interessati.

Art. 27 Ritiro del permesso

27.1 L'UFFT può ritirare i permessi di brillamento ottenuti illegalmente; sono riservate eventuali procedure penali.

27.2 La decisione dell'UFFT può essere impugnata entro 30 giorni dalla sua notifica al Dipartimento Federale dell'Economia Pubblica, il quale decide irrevocabilmente.

Per il resto, fanno stato le disposizioni dell'art. 60 OEspl.

Art. 28 Diritto al ricorso

28.1 Contro le decisioni della Commissione di Brillamento e delle Commissioni di Circondario riguardante la non ammissione agli esami, il non rilascio del permesso di brillamento e il ritiro dello stesso da parte del cantone, è data facoltà di ricorso presso UFFT entro 30 giorni dalla loro intimazione. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

28.2 L'UFFT decide quale prima istanza. La sua decisione può essere impugnata davanti alla Commissione dei ricorsi del Dipartimento Federale dell'Economia Pubblica² entro 30 giorni dalla sua notifica, la quale decide in maniera irrevocabile.

9 Copertura dei costi d'esame

Art. 29 Indennizzi, conteggi

29.1 I membri della Commissione di Brillamento e delle Commissioni di Circondario, così come gli esperti d'esame, sono indennizzati dalle associazioni responsabili rispettivamente dagli enti organizzatori di esami, che rappresentano.

29.2 Le associazioni responsabili, risp. gli enti organizzatori di esami si prendono a carico i costi non coperti dalle tasse d'esame da altre entrate.

29.3 Qualsiasi compensazione tra associazione o enti organizzatori di sessioni d'esame per coprire eventuali deficit sono esclusi.

10 Disposizioni finali

Art. 30 Abrogazione del diritto vigente

È abrogato il Regolamento d'esame per il permesso di brillamento A, B, C, brillamenti di grossi fori di mina (GR), brillamenti di metalli (ME), distruzione di esplosivi (VE), compreso l'allegato «Brillamenti speciali GR, ME e VE», emanato dagli organi responsabili SSIC, ASB e SAFAS il 17 dicembre 2002.

² Dall'1.1.2007: Tribunale amministrativo federale

Art. 31 Disposizioni transitorie

31.1 I primi esami secondo il presente regolamento avverranno nel 2006.

Art. 32 Entrata in vigore

32.1 Il presente regolamento e l'allegato Brillamenti speciali GR, ME e VE entrano in vigore con l'approvazione dell'UFFT. Le associazioni e gli enti organizzatori di esami sono incaricati della sua applicazione.

32.2 Il presente regolamento fa testo nella versione originale in lingua tedesca. Esiste anche una versione in italiano e una in francese.

Art. 33 Rilasciato

Zurigo, il 26 giugno 2006

SOCIETÀ SVIZZERA IMPRESARI COSTRUTTORI (SSIC)

W. Messmer

D. Lehmann

Zizers, il 6 giugno 2006

ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI BRILLAMENTO (ASB)

K. Morger

G. Cinus

Emmenbrücke, il 15 giugno 2006

AASSOCIAZIONE SVIZZERA PER L'ISTRUZIONE AI PERMESSI D'ESPLOSIVI (SAFAS)

J. Boutellier

M. Reichenbach

Il presente regolamento è approvato.

Berna, il 11 luglio 2006

Ufficio Federale per la Formazione Professionale e la Tecnologia

La direttrice Dr. Ursula Renold

Allegato

Brillamenti speciali GR, ME e VE

Il regolamento d'esame per i permessi A, B e C costituisce la base anche per gli esami per i brillamenti speciali GR, ME e VE. Le eccezioni sono elencate qui di seguito:

1. Brillamenti per grossi fori di mina (GR)

Con brillamenti per grossi fori di mina s'intendono brillamenti che prevedono fori con una lunghezza superiore ai 12 m e diametri di fori superiori ai 65 mm .

Art. 13 Ammissione

13.1 All'esame è ammesso, chi

- d) al momento dell'esame è in possesso di un permesso di brillamento C o assolve l'esame contemporaneamente a quello per il permesso C.

Art. 19 Materie d'esame

19.1 Le singole materie sono definite in contenuto e tempi nel seguente modo:

Materie		Ore		
		scritto	orale	Totale
1	Conoscenze tecniche sui grossi fori	0.25	0.5	0.75
2	Piano di brillamento	1.5		1.5
	Totale grossi fori di mina	1.75	0.5	2.25

Art. 24 Condizioni per il superamento degli esami

24.4 L'esame è superato se nessuna nota di materia ha un valore inferiore al 4.0.

Art. 26 Permesso di brillamento e pubblicazione

26.1 La menzione «Brillamenti per grossi fori di mine (GR)» è aggiunta se:

- il candidato che ha superato l'esame è già in possesso del permesso di brillamento C;
- l'esame per il permesso di brillamento C viene superato contemporaneamente o nell'arco di un anno.

26.5 La menzione Brillamenti per grossi fori da mina GR abilita a pianificare ed eseguire tali lavori.

2. Brillamenti di metalli (ME)

Sono considerati brillamenti di metalli i brillamenti di cavi metallici, i brillamenti di acciaio profilato e acciaio semplice (non edifici).

Art. 13 Ammissione

13.1 all'esame è ammesso, chi

d) al momento dell'esame è in possesso di un permesso di brillamento B o C.

Art. 19 Materie d'esame

19.1 Le singole materie sono definite in contenuto e tempi nel seguente modo:

Materie		Ore		
		scritto	orale	Totale
1	Conoscenze tecniche sui brillamenti di metalli	1	-	1
	Totale Brillamento metalli	1	-	1

Art. 24 Condizioni per il superamento degli esami

24.4 L'esame è superato se la nota di materia ha un valore almeno di 40.

Art. 26 Permesso di brillamento e pubblicazione

26.5 La menzione Brillamenti di metalli ME abilita a pianificare ed eseguire tali lavori.

3. Distruzione di esplosivi (VE)

Per distruzione di esplosivi s'intende una distruzione appropriata. Sotterrare o immergere degli esplosivi è rigorosamente vietato.

Art. 13 Ammissione

13.1 All'esame è ammesso, chi

d) al momento dell'esame è in possesso di un permesso di brillamento A, B o C.

Art. 19 Materie d'esame

19.1 Le singole materie sono definite in contenuto e tempi nel seguente modo:

Materie		Ore		
		scritto	pratico	Totale
1	Prescrizioni di sicurezza e conoscenze tecniche sulla distruzione degli esplosivi	0.5		0.5
2	Lavori pratici		0.5	0,5
	Totale distruzione di esplosivi	0.5	0.5	1.0

Art. 24 Condizioni per il superamento degli esami

24.4 L'esame è superato se nessuna nota di materia ha un valore inferiore al 4.0.

Art. 26 Permesso di brillamento e pubblicazione

26.5 La menzione Distruzione di esplosivi VE abilita ad eseguire tali lavori in virtù dell'art. 108 cap. 2 della OEspl.